



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219-228 – Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza n. 144 del 25/10/2018 Prot. n. _____

OGGETTO: Istituzione di spazio di sosta riservato a titolare di “contrassegno per parcheggio per disabili”.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta in data 24/05/2018, protocollata al n. 11877, con la quale il Sig. Michele De Serio, nato a Bari il 23/10/1931, residente in Castellana Grotte (TA) in via Sedile n. 19, titolare di autorizzazione ad usufruire del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, chiede l'assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta per il veicolo dallo stesso utilizzato;
Vista l'autorizzazione n. 213 rilasciata al richiedente in data 28/11/2017 dal Comando di Polizia Locale, relativa al contrassegno in questione;

Ritenuto che, in base alla documentazione sanitaria agli atti, risultino sussistere le particolari condizioni di invalidità;

Dato atto che la zona per la quale è stata avanzata la richiesta risulta ad alta intensità di traffico;

Considerato che l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni prescritte per accogliere la richiesta;

Visto l'art. 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992;

Vista la D.G.C. del Comune di Castellana Grotte n. 155 del 14/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 08/10/2018;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e succ. mod.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

di istituire, ai sensi del 5° comma dell'art. 381, D.P.R. n. 495/1992, apposito spazio di sosta riservato al titolare del “contrassegno per parcheggio per disabili” N. 213/2017, in Piazza De Martino. L'assegnazione dello spazio è fatta a titolo gratuito. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale e la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Che avverso il presente provvedimento, entro 120 giorni, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Castellana Grotte, 25 Ottobre 2018



IL COMANDANTE P.T.
il corpo di Polizia Municipale
M.lo Magg. Vito Vincenzo LOFORESE